



Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna

Provincia di Alessandria

Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877645 - P.I. - C.F. 00433800067 - E-Mail garbagna@ruparpiemonte.it

Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 7 del 25.03.2026

Oggetto: CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI - TRIENNIO NORMATIVO 2022/2024. Presa d'atto della stipulazione in data 23/02/2026 del CCNL personale del comparto funzioni locali. Calcolo degli emolumenti arretrati in base al nuovo inquadramento economico

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/ 2028;
- delibera di Giunta Comunale. n. 1 del 10/01/2026 di assegnazione dei fondi di Bilancio con il PEG;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;
- ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 l'attribuzione del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL;
- ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.2, lett. a), l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;

Considerato che:

- in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, il quale al titolo VII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti;
- in base all'art. 2, comma 2 del CCNL gli effetti dello stesso decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, fatta salva diversa prescrizione espressa;
- l'art. 56 di tale CCNL disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all'art. 76 del CCNL 16/11/2022, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle A e B allegate allo stesso;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del suddetto CCNL, alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto degli incrementi stipendiali di cui alle richiamate tabelle A e B, entro il termine di

30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, come prevede l'art. 2, comma 3 dello stesso per tutti gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico direttamente derivanti dal CCNL;

Accertato che, tenendo conto dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023, le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi:

Benefici anni 2022-2023 Nulla da liquidare in quanto gli aumenti sono stati assorbiti completamente dalla IVC

Benefici anno 2024:

- Canevaro Alessandra (€ 1.873,43 – I.V.C. già erogata € 1.203,15) beneficio ancora da erogare € 670,8
- Guglielmonne Pietro (€ 1.726,53 – I.V.C. già erogata € 966,03) beneficio ancora da erogare € 760,50
- Giglio Giovanni (€ 1.536,21 – I.V.C. già erogata € 806,78) beneficio ancora da erogare € 729,43

Benefici anno 2025:

- Canevaro Alessandra (€ 1.873,43 – I.V.C. già erogata € 1.203,15) beneficio ancora da erogare € 670,28+IVC € 13,98
- Guglielmonne Pietro (€ 1.726,53 – I.V.C. già erogata € 966,02) beneficio ancora da erogare € 760,51+IVC € 12,76
- Giglio Giovanni (€ 1.536,21 – I.V.C. già erogata € 806,78) beneficio ancora da erogare € 729,43+IVC € 11,34

Benefici anno 2026 (gennaio e febbraio):

- Canevaro Alessandra (€ 318,96 – I.V.C. già erogata € 185,10) beneficio ancora da erogare € 131,86+IVC € 3,18-comparto € 31,14
- Guglielmonne Pietro (€ 290,98 – I.V.C. già erogata € 148,62) beneficio ancora da erogare € 142,36+IVC € 2,90-comparto € 27,48
- Giglio Giovanni (€ 258,12 – I.V.C. già erogata € 124,12) beneficio ancora da erogare € 134,00+IVC € 2,58-comparto € 23,58

e che tali somme riguardano gli incrementi della retribuzione principale nonché quelli per lavoro straordinario, per turno e per ogni istituto per la cui quantificazione sia previsto un rinvio allo stipendio tabellare, come dispone l'art. 57, comma 1 del CCNL 2022-2024;

Atteso che tali somme, oggetto di stanziamento sui bilanci degli esercizi di riferimento e di successivo accantonamento nel risultato di amministrazione dal 2022 al 2025 in conformità al principio contabile applicato 4/2, par. 5, n. 2) lett. a) secondo alinea, sono state:

- stanziate nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2028, per le quote riferite all'annualità 2026 oltre agli oneri riflessi e all'IRAP;
- con apposita variazione da approvare nel primo Consiglio Comunale non appena approvato il Rendiconto 2025, avente come oggetto l'applicazione dell'indicata quota di avanzo accantonato relativo ai benefici dei rinnovi contrattuali per il periodo 2022-2025 e dei relativi oneri riflessi a carico dell'ente;

Dato atto che tale somma, relativa all'importo degli arretrati di competenza delle annualità 2022-2025, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, così come stabilito, a decorrere dal 2022, dall'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, sicché non si determinano superamenti del tetto complessivo della spesa del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato altresì che, in coerenza al richiamato principio contabile, la spesa per far fronte all'incremento contrattuale relativo all'anno 2026, deve essere imputata sugli stanziamenti della spesa di personale dell'esercizio 2026, anno di sottoscrizione del nuovo CCNL;

Considerato infine che l'art. 60, comma 1 del CCNL 16/11/2022 prescrive che dal 1° gennaio 2026 le quote dell'indennità di comparto indicate nella tabella C, colonna 2 e colonna 3 siano conglobate nello stipendio tabellare e che, dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto siano rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di prendere atto del CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 23/02/2026 ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2022-2024;
2. di dare atto che i valori stipendiali annui lordi sono rideterminati con le decorrenze e nelle misure indicate nelle tabelle A), B) e C) allegata al nuovo CCNL;
3. di proporre al Consiglio Comunale di effettuare le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2026/2028 applicando l'avanzo accantonato, per far fronte alla corresponsione degli arretrati contrattuali degli anni 2022-2025, necessarie agli incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto, nelle misure e con le decorrenze di cui alla tabella A allegata al CCNL nel seguente modo:
 - *Anno 2024 Beneficio totale spettante € 2.160,21 oltre a oneri riflessi pari a 792,36 (Inpdap/Inadel-TFR/Inail/IRAP)
 - *Anno 2025 Beneficio totale spettante € 2.198,30 oltre a oneri riflessi pari a € 806,34 (Inpdap/Inadel-TFR/Inail/IRAP)
4. di liquidare la spesa necessaria a liquidare:
 - *Anno 2026 (mesi di gennaio, febbraio) Beneficio totale spettante € 334,68 oltre a oneri riflessi pari a € 122,76 (Inpdap/Inadel-TFR/Inail/IRAP), imputandda sugli stanziamenti della spesa di personale già previsti nel bilancio 2026/2028, esercizio 2026, come indicato di seguito:
 - cap 101201011 per € 334,68 oltre alle somme necessarie per adeguare le successive retribuzioni mensili;
 - cap 101201021 per € 94,31 per Inpdap, Inadel-TFR e Inail;
 - cap 101207011 per € 28,45 per IRAP;
5. di procedere alla liquidazione delle somme di cui ai suddetti punti 3, 4 e 5 mediante l'elaborazione dei relativi cedolini con la seguente cadenza:

- annualità 2026 (mensilità arretrate) con gli stipendi di marzo 2026
 - annualità 2024/2025 (arretrati anni precedenti) con gli stipendi di aprile dopo l'approvazione delle variazioni al bilancio necessarie, applicando l'avanzo accantonato;
6. di dare atto che tutta la spesa impegnata con il presente provvedimento sarà esigibile nell'esercizio 2026;
 7. di dare atto che, in applicazione dell'art. 3, comma 4-ter del d.l. 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, l'ammontare di spesa di personale non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i. ed è corrispondente all'importo degli arretrati di competenza delle annualità 2022-2025, antecedenti all'anno 2026, ossia a quello di effettiva erogazione degli emolumenti stessi;
 8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line.

Garbagna, lì 25/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Sciamanna Sandro)

Visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 153, 5° comma, del D. Lgs. n., 267/2000.

Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009.

Garbagna, lì 25/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fto (Alessandra Canevaro)